

13213

2013

2013

Sentenza n.
n. 49961/10 R.G.
n. Reg. Dep.

N° 13213/13
23 OTT. 2013
REPERTORIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. XII[^] CIVILE

ESENZ. in AHO
INAIL - ESENTE
TRIBUNALE DI MILANO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
30 OTT. 2013
RICHIESTA N. 1 Aut.
COPIA
ESENTE

Il Giudice dott. Rossella Milone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da
Maurizio Butti
Avv. Guido Patarnello

Attore Avv. Patarnello

contro

Fondiarria Sai S.p.A.
Lorena Cé
Avv. Luciano Belli Paci

TRIBUNALE DI MILANO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
- 4 NOV. 2013
RICHIESTA N. 2 Aut.
COPIA CONFORME
CON-SENZA URGENZA
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI
Euro
Convenute 2X 14,16

e con

Inail
Avv. Ilaria Cardelli Santucci

Terzo chiamato Avv. BELLI PACI
TRIBUNALE DI MILANO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
12 DIC. 2013
RICHIESTA N. 1 LIB.
COPIA CONFORME
CON-SENZA URGENZA
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI
Euro
12X 5,31

OGGETTO risarcimento danni da incidente stradale
CONCLUSIONI v. allegati

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. XII – GIUDICE DOTT.SSA MILONE

R.G. n. 49961/2010

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

IN FAVORE DELL'ATTORE MAURIZIO BUTTI

La difesa di parte attrice, reiterando tutte le conclusioni già formulate ed insistendo per l'ammissione e l'assunzione di tutte le istanze istruttorie, dei mezzi istruttori formulati, dei capitoli di prova dedotti e dei relativi testi già indicati, ribadendo di non voler accettare il contraddittorio su domande e circostanze nuove che dovessero eventualmente proporsi, insiste affinché il Giudice adito Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI

IN VIA PREGIUDIZIALE

Rigettare l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla difesa della Fondiaria Sai domanda, questa, volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. Butti in occasione del sinistro per cui è giudizio, per le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, **rimettere la causa nella fase istruttoria per accertare quanto di seguito esposto e accogliere tutte le conseguenti domande e istanze;**

NEL MERITO

In via principale: accertare e dichiarare essersi verificato il sinistro per cui è causa per fatto e colpa esclusiva della signora Lorena Cè e, per l'effetto, condannare le convenute, in via solidale tra loro e per quanto di loro spettanza anche a fronte dell'intervento indennitario a cui è tenuta la terza chiamata I.N.A.I.L., al risarcimento di tutti i danni psicofisici, morali e

6

patrimoniali patiti dal signor Butti, ed in particolare il danno biologico che si indica nella misura del 16 - 17% come da relazione medico-legale in atti pari ad Euro 46,660,00 secondo la monetizzazione di cui alle Tabelle di Liquidazione del Danno Biologico del 2009 in uso presso il Tribunale di Milano, oltre alla somma allo stesso spettante a titolo di risarcimento del danno per invalidità temporanea così distinta 10 gg. al 100% pari ad Euro 1.100,00, 60 gg. al 75% pari ad Euro 4.950,00, 30 gg. al 50% pari ad Euro 1.650,00, 30 gg. al 25% pari ad Euro 825,00, così per complessivi Euro 8.525,00, oltre all'importo di Euro 19.818,42 calcolato sui valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione" stabiliti dalle predette Tabelle, il tutto così come innanzi indicato o in quella misura, maggiore o minore, che l'Ill.mo Tribunale adito Vorrà liquidare secondo quanto parrà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria previa, occorrendo, CTU medico-legale atta ad accertare tanto il danno psicofisico quanto le ulteriori voci di danno, già innanzi indicate, patite dal signor Butti; Per tutte le voci di danno richieste si chiede che le stesse vengano maggiorate da rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo vita e degli interessi sulla somma rivalutata dal fatto al saldo effettivo;

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ravvisasse la concorsuale responsabilità dei due conducenti nella determinazione del sinistro, Voglia condannare le convenute, in via solidale tra loro e per quanto di loro spettanza anche a fronte dell'intervento indennitario a cui è tenuta la terza chiamata I.N.A.I.L., al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in quella misura così come innanzi indicata o in quella diversa misura che, una volta graduato il livello di responsabilità



imputabile ai due conducenti, l'Ill.mo Tribunale adito Vorrà liquidare secondo quanto parrà di giustizia, maggiorate, in ogni caso, da rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo vita e degli interessi sulla somma rivalutata dal fatto al saldo effettivo;

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ammettersi eventuale C.T.U. medico-legale sulla persona del signor Maurizio Butti atta ad accertare l'entità dei danni psicofisici dallo stesso patiti, la durata dell'inabilità, nonché l'incidenza degli stessi in ragione della prevista personalizzazione del danno.

Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della convenuta signora Lorena Cè, residente in Rozzano, Via Lambro n. 60 e per testi sulle circostanze dedotte in premessa, con riserva di indicare i testi.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.

Con osservanza.



TRIBUNALE DI MILANO

Sez. XII civile - G.U. Sig. Dott.ssa Milone

Nella causa R.G. n° 49.961/2010

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER LE CONVENUTE FONDIARIA-SAI S.p.A. E CE' LORENA.

“Piaccia al Tribunale di Milano:

- in via preliminare, dichiarare improponibile ex art. 145 Cod. Assicurazioni l'azione promossa dal sig. Butti e di conseguenza anche la surroga dell'INAIL, per non essere decorso il termine di 90 giorni dall'invio di una richiesta avente il contenuto previsto dall'art. 148 Cod. Assicurazioni;

- in subordine, nel merito, accertare e dichiarare che l'incidente stradale del 9.6.2009 per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva dell'attore, rigettando perciò totalmente la domanda attorea e conseguentemente la domanda dell'INAIL perché infondata in fatto e in diritto;

- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un concorso colposo a carico delle convenute, accertare la prevalente quota di colpa dell'attore e rigettare in proporzione ad essa la domanda attorea e conseguentemente la domanda dell'INAIL; accertare i reali danni risarcibili patiti dall'attore, rigettando ogni pretesa infondata, eccessiva o non provata; accertare la rivalsa dell'INAIL, rigettando le pretese attoree concernenti diritti nei quali l'Istituto si è surrogato e dando atto che la Fondiaria-SAI ha già versato all'Ente l'importo di €. 5.000,00.

- In via istruttoria:

- ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dell'attore e per testi:



A) "Vero che il 9.6.2009, alle ore 8,30 circa, in Milano, la sig.ra Cè Lorena, alla guida dell'autovettura Nissan Micra tg. DB049BZ, uscì dal passo carraio del civico n° 5 della Via Canova e, poiché sulla prima semicarreggiata per l'intenso traffico si era formata una colonna di veicoli e poiché alcuni di questi veicoli si erano fermati per farla passare, attraversò il flusso del traffico ed intraprese una manovra di svolta a sinistra in direzione di Corso Sempione, fermandosi con la "freccia" sinistra in funzione a cavallo della linea di mezzzeria in attesa di potersi immettere nella seconda semicarreggiata".

B) "Vero che, mentre la Nissan era ferma in tale posizione, sopraggiunse dalla sua sinistra a forte velocità il ciclomotore Piaggio Zip tg. 9NC6F condotto dal sig. Butti Maurizio, che andò ad urtare violentemente la parte anteriore angolare sinistra dell'autovettura".

C) "Vero che il ciclomotore stava superando sulla sinistra tutta la colonna in lento movimento nella semicarreggiata lato numeri dispari della Via Canova e procedeva spostata completamente al di là della linea di mezzzeria, viaggiando contromano nella semicarreggiata lato numeri pari".

Si indica come teste il signor Acquaviva Giuseppe, Via Suzzani 140, Milano.

- accertare e dichiarare l'inammissibilità della produzione dei documenti n. 7 e n. 8 prodotti da parte attrice con la memoria ex art 183 VI comma n. 3 c.p.c. in quanto tardiva e pertanto stralciare i detti documenti dal fascicolo attoreo.

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, per le due convenute; spese tutte da distrarsi a favore dell'Avv. Luciano Belli Paci, il quale si dichiara anticipatario."


CONCLUSIONI PER INAIL

R.G.n.49961/2010

Voglia il Tribunale Illustrissimo, previo accoglimento totale o parziale della domanda attrice, condannare i convenuti Lorena Cè e FONDIARIA - SAI S.P.A. (già S.A.I. - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'INAIL, in via solidale o alternativa, della somma complessiva di **€.86.799,78** (così determinata: €.91.799,78 - €.5.000,00, quale acconto già versato = €.86.799,78), ovvero della minore somma che risultasse di giustizia, per inabilità temporanea, danno biologico e danno patrimoniale, ratei corrisposti, interessi e rivalutazione dal giorno dell'infortunio al soddisfo (come da attestazione di credito in data 26.03.2013 che si produce);

condannare i suddetti convenuti Lorena Cè e FONDIARIA - SAI S.P.A. (già S.A.I. - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria, la difesa dell'Istituto si associa ai mezzi istruttori dedotti dall'attore.



INAIL - FONDO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
 Sede di Milano Porta Nuova
 DIVISIONE LAVORATORI
 PRATICA N. 3557/2009
 CASO N. 508824303
 NUM. PRATICA ISIAVV 1385528

AVVOCATURA REGIONALE LOMBARDIA

Oggetto: Inf. del - 09/06/2009
 occorso a BUTTI MAURIZIO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto nella sua qualità di Dirigente della Sede di Milano Porta Nuova, attesta che, agli atti della pratica relativa all'infortunio occorso al Sig. BUTTI MAURIZIO il 09/06/2009 l'INAIL ha erogato, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 20/06/65 e successivo D. Lgs. n. 38 del 23/02/00, le seguenti prestazioni:

	Danno Biologico	Danno Patrimoniale	Interessi Danno Biologico	Interessi Danno Patrimoniale	Spesa	Interessi	Totale
Indennità temporanea 18/06/2009	-	-	-	-	7.476,78	0,00	7.476,78
Acconti e ratei già pagati fino al 26/03/2013	3.969,63	6.858,53	138,63	235,76	10.828,16	374,39	11.202,55
Valore capitale della rendita calcolato al 26/03/2013	26.663,06	46.395,41	-	-	73.058,47	0,00	73.058,47
Visite accertamento postumi del 17/09/2009	-	-	-	-	30,99	0,00	30,99
Visite accertamento postumi del 28/09/2009	-	-	-	-	30,99	0,00	30,99
TOTALE					€ 91.425,39	€ 374,39	€ 91.799,78

IMPIERSATO - € 5.000,00
 TOTALE - € 86.799,78

Si fa riserva di comunicare le maggiori somme relative a rivalutazioni e/o spese che dovessero essere sostenute a qualsiasi titolo prima della definizione del caso di cui trattasi.

IL DIRIGENTE DELLA SEDE
 PAOLA ALBANESE

Prospetto di calcolo del valore capitale della rendita di inabilità / menomazione permanente

Nominativo Infortunato	BUTTI MAURIZIO		
Numero Caso	508824303	Data Calcolo	26/03/2013
Codice Gestione	110	Data Infortunio	09/06/2009
Grado Iniziale	16 %	Grado Finale	16 %
Coef. Danno Biologico	0,4		
Ributazione Originaria	59.525,00	Ributazione Assunta	28.813,20

Danno Biologico

Infortunato	Data di nascita	Età (1)	Antidurata (2)	Rendita Annuua (3a)	Coefficiente Capitalizzazione (4)	Valore Capitale (5)
TITOLARE	22/09/1971	42	4	1.122,57	23,7518	26.663,06

Danno Patrimoniale

Infortunato e quote	Data di nascita	Età (1)	Antidurata (2)	Rendita Annuua (3b)	Coefficiente Capitalizzazione (4)	Valore Capitale (5)
TITOLARE	22/09/1971	42	4	1.844,04	23,7518	43.799,27
FIGLIO ABILE	24/06/2010	3		92,20	14,0789	1.298,07
FIGLIO ABILE	24/06/2010	3		92,20	14,0789	1.298,07

Totale Danno Patrimoniale 46.395,41
Totale Valore Capitale 73.058,47

N.B. Per la determinazione del costo Infortunistico, al "totale valore capitale" dovrà essere aggiunto quello relativo ai ratei di rendita erogati dalla data di decorrenza fino alla data di riferimento dei calcoli, maggiorati degli interessi legali.

- (1) Calcolata in anni interi alla data di riferimento
- (2) Intervallo di tempo espresso in anni interi compreso tra la data di infortunio e quella di riferimento.
- (3a) Rendita annua indicata nel D.M. 12/7/2000 (Tabelle Indennizzo Danno Biologico), maggiorata con Decreto del 27/3/2009
- (3b) Rendita annua ed eventuali altri importi previsti dal T.U. - D.P.R. del 30/06/1965 n.1124
- (4) Pubblicati sulla G.U. n.118 S.O. n.131 del 21/05/2008
- (5) Ottenuto moltiplicando l'importo della rendita (3) per il coefficiente di capitalizzazione (4)

Il presente prospetto si compone di 1 pagina



CALCOLO RATEI ED INTERESSI

- Rendita Diretta -

Numero Caso: 508824303

Data Stampa: 26/03/2013

Nome Infortunato: MAURIZIO

Cognome Infortunato: BUTTI

Data Evento: 09/06/2009

Data Decorrenza: 14/09/2009

VARIAZIONI GRADO DI MENOMAZIONE (COEFF.)	DECORRENZA DIRITTO
16% (0,4)	14/09/2009
QUOTE INTEGRATIVE DELLA RENDITA	DECORRENZA DIRITTO
2	24/06/2010
RETRIBUZIONE ORIGINARIA EFFETTIVA	RETRIBUZIONE ORIGINARIA PREGRESSA
€ 59.525,00 dal 09/06/2009	
APC	ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'
Assente	Assente
RETRIBUZIONE SCELTA	
€ 26.648,70	

SVILUPPO DEI RATEI E DEGLI INTERESSI RAGGRUPPATI PER RATEO									
DAL 14/09/2009 AL 26/03/2013									
DATA	RATEI	RATEO NETTO PATRIMONIALE	RATEO NETTO DANNO BIOLOGICO	RATEO NETTO TOTALE	SOMMA RATEI	INTERESSI MATURATI RATEO NETTO PATRIMONIALE	INTERESSI MATURATI RATEO NETTO DANNO BIOLOGICO	INTERESSI MATURATI RATEO NETTO TOTALE	RETRIBUZIONE BASE
30/09/2009	1	88,59	53,01	141,60	141,60	5,62	3,36	8,98	26.648,70
30/06/2010	9	156,34	93,55	249,89	2.249,01	77,01	46,08	123,12	26.648,70
30/06/2011	12	157,51	93,55	251,06	3.012,72	84,50	50,20	134,70	26.847,60
31/12/2011	6	159,95	93,55	253,50	1.521,00	32,59	19,06	51,66	27.264,90
28/02/2013	14	159,04	93,55	262,59	3.676,26	36,04	19,93	55,98	28.813,20
26/03/2013	1	146,50	81,07	227,57	227,57	0,00	0,00	0,00	28.813,20
TOTALI		€ 6.858,53	€ 1.769,83		€ 10.823,16	€ 235,78	€ 138,63	€ 374,41	

TASSO DI INTERESSE LEGALE

fino al 31/12/2009	Saggio del	3,0% - D.M. DEL 12 DICEMBRE 2007
dal 01/01/2010		1,0% - D.M. DEL 4 DICEMBRE 2009
dal 01/01/2011		1,5% - D.M. DEL 7 DICEMBRE 2010
dal 01/01/2012		2,5% - D.M. DEL 12 DICEMBRE 2011

Perequazione - art. 2 Legge 438 del 14 novembre 1992

dal 01/06/93 Maggiorazione rateo rendita del 1,8%
dal 01/12/93 Maggiorazione rateo rendita del 1,7%

A decorrere dal 1/1/2008 il RATEO NETTO DANNO BIOLOGICO comprende la maggiorazione prevista dal Decreto 27/3/2009 pari all'8,68%

ORDINATA

FATTO E DIRITTO

L'attore indicato in epigrafe ha agito giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un incidente stradale.

Le convenute indicate in epigrafe hanno contestato la domanda, chiedendo di chiamare in causa l'Inail, che aveva richiesto alla società assicuratrice il rimborso delle somme erogate all'attore a seguito dell'incidente, ed eccependo, in via pregiudiziale, l'improponibilità della domanda attorea per la violazione dell'art. 148 cod. ass.

Ai fini della decisione sull'eccezione di improponibilità della domanda va osservato, in punto di fatto, che, prima dell'introduzione del giudizio la società convenuta Fondiaria Sai ha inviato, in data 9.7.2009, all'attore personalmente la richiesta di integrazione documentale prodotta sub doc. 1 fascicolo convenute: la circostanza è pacifica non essendo contestato (v. verbale prima udienza del 7.6.2011 e memoria attorea ex art. 183 co.6 n. 1 c.p.c.) ed essendo, anzi, ammesso (v. comparsa conclusionale pag. 6), nel quadro dell'impostazione difensiva che ritiene rilevante il mancato invio della richiesta al difensore, che tale richiesta di integrazione è stata rivolta alla parte.

Il successivo 24.7.2009 l'odierno difensore dell'attore ha inviato alla convenuta Fondiaria Sai una raccomandata contenente una richiesta di risarcimento senza specificazione di importo e con "riserva di trasmetterVi la documentazione medica e di quantificarVi la richiesta risarcitoria ad intervenuta guarigione clinica" (v. fascicolo attoreo,

documento indicato in calce alla citazione e nell'indice dei documenti come documento 4, seppure contrassegnato sulla prima pagina del documento medesimo come documento 3).

A questa richiesta non risulta aver fatto seguito altra corrispondenza fra le parti prima dell'introduzione del giudizio.

La difesa attorea ritiene che l'asserito mancato rispetto da parte dell'assicuratore dell'art. 148 cod. ass., nella parte in cui prevede che nel caso di richieste incomplete l'impresa di assicurazione richieda al danneggiato le necessarie integrazioni, renda la domanda proponibile.

La tesi della difesa attorea risulta, tuttavia, infondata sia in punto di fatto che in punto di diritto.

In punto di fatto si è già rilevato che l'impresa di assicurazione non ha ommesso di formulare la richiesta di integrazione, volta, peraltro, ad acquisire non informazioni puramente formali, bensì, fra le altre cose, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti: è stata, infatti, inviata alla parte personalmente (unico interlocutore sino a quel momento noto all'assicuratore, avendo il difensore inviato la prima richiesta in epoca successiva) la richiesta di integrazione del 9.7.2009.

La circostanza sarebbe sufficiente, posto che i dati e i documenti integrativi non sono stati trasmessi all'assicuratore prima dell'introduzione del giudizio, per ritenere la domanda improponibile, non risultando decorsi, alla data di notifica della

citazione, i termini dilatori previsti dall'art. 148 cod. ass. ai fini della proponibilità della domanda.

La tesi attorea è, tuttavia, infondata anche prescindendo dalla effettività della richiesta di integrazione formulata dall'assicuratore, poichè l'incompletezza della richiesta stragiudiziale non può essere sanata, ai fini della proponibilità della domanda, dalla mancata richiesta di integrazione da parte dell'assicuratore.

Il contenuto articolato che la richiesta stragiudiziale deve avere ai sensi dell'art. 148 cod. ass. è funzionale alla deflazione del contenzioso giudiziario, nel quadro di una disciplina che pone a carico dell'assicuratore l'obbligo di proporre congrua e motivata offerta di risarcimento o di comunicare i motivi di diniego: l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi è, in proposito, necessaria per valutare l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea ed eventualmente permanente.

Il rispetto delle prescrizioni formali imposte dall'art. 148 cod. ass. non si pone in contrasto con il diritto di agire in giudizio, che è comunque fatto salvo dalla possibilità di riproporre la domanda una volta soddisfatta la condizione di proponibilità, nè con altre norme costituzionali poichè, come osservato dalla Corte Costituzionale, si deve "considerare il nesso funzionale che, all'interno della normativa denunciata, lega le prescrizioni formali, a carico del richiedente, all'«offerta congrua» che, sulla base della richiesta così formulata, è fatto obbligo all'assicuratore di presentare al

danneggiato, in prospettiva di una soddisfacente soluzione della controversia già in fase stragiudiziale, ed anche ai fini di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari" (Corte Cost. 111/12).

Sulla surroga esercitata dall'Inail terzo chiamato va rilevato che non risultano inviate neppure dall'Istituto previdenziale richieste conformi alle prescrizioni dell'art. 148 cit. e, pertanto, l'improponibilità della domanda attorea estende i suoi effetti anche alla domanda svolta dall' Inail, che agisce in surroga ex art. 1916 c.c. ed è, quindi, soggetto alla medesima condizione di proponibilità, potendosi giovare della richiesta stragiudiziale idonea formulata dal danneggiato (v. Cass. 338/04) e rimanendo, per contro, esposto all'improponibilità nel caso di inidoneità della richiesta di quest'ultimo.

Le spese di lite, attesa la novità della questione sulla quale non risultano precedenti di legittimità, possono essere interamente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

dichiara improponibile la domanda attorea e la domanda di surroga del terzo chiamato;

compensa fra tutte le parti le spese di lite.

Milano 22.10.2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosalba ANZALDI



Il giudice
Rossella Milone

